

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 29/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, sottoscritto in data 03.06.2016 ed estinto anticipatamente, in corrispondenza della 49^a rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo del 30.11.2020, la ricorrente - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede, previo richiamo della sentenza c.d. Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, la condanna dell'intermediario al rimborso della somma di € 2.131,00, a titolo di restituzione delle quote non maturate delle commissioni di intermediazione, calcolata mediante applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Costitutosi, l'intermediario, premettendo ampi cenni in ordine alla inapplicabilità della sentenza Lexitor e alla non rimborsabilità dei costi di tipo *up front*, si oppone alle pretese della ricorrente, deducendo: *i*) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione in quanto costo avente natura *up front* volto a remunerare attività preliminari alla conclusione del contratto; *ii*) di aver rimborsato l'importo di € 71,00 a favore del ricorrente in sede di estinzione anticipata. Parte resistente rappresenta, inoltre, la propria disponibilità a rimborsare in via transattiva a favore della ricorrente la somma di € 200,00, già offerta, tra l'altro, in sede di risposta al reclamo.

Sulla base di ciò, parte resistente chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, per il caso in cui fosse tenuta ad un ulteriore rimborso, di circoscrivere l'importo da restituire a quello già offerto (e rifiutato dalla ricorrente) in sede di risposta al

reclamo, pari ad € 200,00; in via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di condanna al rimborso di somme diverse da quelle offerte, che l'importo da restituire venga determinato tenendo in considerazione la somma di € 71,00, già restituita alla ricorrente in sede di conteggio estintivo.

In sede di repliche, parte ricorrente si oppone a quanto dedotto dall'intermediario, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo il rimborso degli oneri calcolato secondo il criterio c.d. della curva degli interessi.

Dall'analisi della documentazione contrattuale prodotta dalle parti, risulta che il ricorrente ha corrisposto, quale costo del credito e con riferimento alla sola voce commissionale oggetto di ricorso, le commissioni di intermediazione per € 3.603,60.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

In via generale, occorre ricordare che l'art. 125 *sexies* T.U.B. dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio). L'interpretazione di questa disposizione è stata recentemente offerta dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell'11.09.2019 n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la CGUE ha affermato che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g), della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

È utile far rilevare che tale principio di diritto – sancito dalla Corte Europea previa applicazione di canoni di interpretazione testuali e sistematici, nonché tenuto conto dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato riconosciuto al consumatore – è risultato incompatibile con l'orientamento assunto precedentemente da questo Arbitro, che aveva applicato la norma di equa riduzione del costo del finanziamento quale obbligo di restituzione secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis* della sola quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo (costi *recurring*), al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (costi *up front*).

Alla luce della suddetta pronuncia della Corte Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti dalla stessa derivanti, ha statuito che *“(…) l'art.125 sexies T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* (decisione n. 26525/2019).

D'altro canto, non sembra condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale di Napoli con le sentenze n. 10489/2019 e 2391/2020 e dal Tribunale di Monza con la sentenza n.

2573/2019, che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, sono stati inclini a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125 *sexies* T.U.B.

Non può trascurarsi, infatti, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello oggetto di decisione.

Tra l'altro, sempre il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1340/2020, è tornato ad occuparsi di questi temi, giungendo alla conclusione, quanto alla efficacia della sentenza n. C-383/18 della Corte di Giustizia UE, "(...) *che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in base al rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e recurring.*" Interpretazione questa ribadita dal medesimo Tribunale, in sede di appello, con la recente sentenza n. 4433/2020.

Muovendo dalla duplice premessa che le sentenze interpretative della CGUE, per opinione unanime (v., *ex multis*, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per i giudici nazionali, e che si dà prevalenza al diritto europeo rispetto a quello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11 della Costituzione, questo Collegio condivide l'interpretazione data CGUE con la sentenza Lexitor, come visto fatta propria dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 17.12.2019, in base alla quale il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge non solo i costi *recurring*, ma anche quelli *up front*.

Ciò, con la precisazione che - come statuito dallo stesso Collegio di Coordinamento nella decisione citata - il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità *ex art. 1374 c.c.*, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*.

Premesso quanto sopra e considerato che, alla luce dell'orientamento condiviso dei Collegi: *i)* nonostante l'intermediario non abbia chiarito a quale voce di costo risulti imputato il rimborso dell'importo di € 71,00, quest'ultimo deve ritenersi riferito alle commissioni di gestione (costo di tipo *recurring*), corrispondendo alla somma che sarebbe spettata alla ricorrente a tale titolo in caso di estinzione anticipata alla 49^a rata di rimborso; *ii)* che le commissioni di intermediazione devono ritenersi un voce di costo di tipo *up front* in quanto relativa ad attività preliminari alla conclusione del finanziamento; *iii)* che il contratto in esame non prevede uno specifico criterio di rimborso dei costi *up front*, questo Collegio deve, dunque, necessariamente procedere ad una integrazione secondo equità del contratto *ex art. 1374 c.c.* "*per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*" (in questi termini, v. Collegio di coordinamento, n. 26525/2019).

Sul punto, aderendo ancora una volta al condivisibile orientamento della citata decisione del Collegio di Coordinamento (n. 26525/2019), il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile appare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata per via negoziale. Ciò significa che l'importo della riduzione dei costi *up front* può quantificarsi secondo il metodo di riduzione proporzionale pattuito per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base di ciò, si rileva che spetta alla ricorrente la restituzione della somma di € 1.346,30 a titolo di commissioni di intermediazione, arrotondata ad € 1.346,00. L'importo

così riconosciuto è inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, in quanto quest'ultima in sede di ricorso ha erroneamente applicato il criterio *pro rata temporis* alla detta voce di costo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.346,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO